



A.S.D. BASKET 4 TRIESTE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

**Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva
e codici di condotta ex art. 16, D.lgs. 36/2021**

1. PREMESSA

Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, art. 16, “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”, ha introdotto l’obbligo, per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate e per gli Enti di Promozione Sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha recepito tale normativa e ha pubblicato le “Linee Guida” per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista del D. lgs. 11 aprile 2006 n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L’A.S.D. BASKET 4 TRIESTE, in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla UISP, Unione italiana Sport Per Tutti, ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, provvede a redigere un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo dell’attività sportiva e adeguati codici di condotta secondo quanto disposto dalle Linee Guida emesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla UISP.

L’obiettivo che l’A.S.D. BASKET 4 TRIESTE si pone, anche attraverso l’adozione di questo modello, è quello di promuovere il diritto di tutti i suoi tesserati a essere trattati con il massimo rispetto e dignità, in un ambiente aperto all’accoglienza, inclusivo, nel quale vengono valorizzate le diversità, viene assicurato il diritto a fare sport e nel quale il diritto al benessere psico-fisico dei propri tesserati, con particolare attenzione ai minori, è considerato un valore assolutamente prevalente anche rispetto alla prestazione e al risultato sportivo.

In tale ottica, l’A.S.D. BASKET 4 TRIESTE intende, col presente Modello, il quale integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione di affiliazione, adottare le misure volte alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza, sopraffazione in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere, orientamento sessuale, disabilità e prestazioni sportive e di ogni qualsiasi comportamento o pratica discriminatoria, con particolare attenzione ai minori.

2. DESTINATARI

Il presente Modello è rivolto a chiunque presti la sua opera, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione, nell'attività della A.S.D. BASKET 4 TRIESTE e quindi ai membri del Consiglio Direttivo, agli allenatori e istruttori, ai tecnici, ai dirigenti, agli atleti e a tutti i collaboratori, anche occasionali, che si trovino a contatto con gli atleti.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qualvolta sia necessario, al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

L'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE condanna con fermezza ogni tipo di discriminazione, molestia e abuso e promuove una politica di "tolleranza zero" per la discriminazione, le molestie e le violenze, indipendentemente dal genere, origine etnica, fede religiosa, orientamento sessuale e disabilità, al fine di garantire uno sport aperto e inclusivo.

L'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE tutela il diritto di praticare uno sport sicuro, inteso come ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza nei confronti degli atleti, soprattutto se minori e particolarmente vulnerabili.

I Destinatari del presente Modello sono tenuti a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e osservare con scrupolosa responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Essi devono astenersi da ogni comportamento discriminatorio in relazione ad etnia, fede religiosa, sesso, età, opinioni politiche, identità e orientamento sessuale, stato di salute, lingua e disabilità.

4. DIRITTI FONDAMENTALI DEI TESSERATI

Diritto fondamentale dei tesserati è essere trattati con rispetto e dignità ed essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 168, indipendentemente da etnia, condizioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto a fare sport, alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto alla prestazione e al risultato sportivo, in particolare per i minori.

Chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività sportiva è tenuto a rispettare i già menzionati diritti dei tesserati e a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva e la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

5. FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

I Destinatari del presente modello devono astenersi dal compiere, e con la loro condotta concorrere a prevenire e contrastare, ogni forma di discriminazione e abuso, in particolare le fattispecie di seguito descritte:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio si intendono:

a) per “**abuso psicologico**”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per “**abuso fisico**”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di

procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per **"molestia sessuale"**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per **"abuso sessuale"**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per **"negligenza"**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per **"incuria"**, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per **"abuso di matrice religiosa"**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per **"bullismo, cyberbullismo"**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul

tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i) per **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Tali condotte di abuso, violenza e discriminazione possono essere consumate in ogni forma, sia di persona, sia tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog e altre tecnologie informatiche.

6. PROCEDURE DI SAFEGUARDING

Al fine di contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE **richiede a tutti i suoi allenatori e istruttori, dirigenti, tecnici e a tutti i collaboratori che operano in contatto con gli atleti**, in particolare minori:

- **l'obbligo**, in particolare per chi opera a stretto contatto con i minori (come richiesto dall'art. 33 comma 7 del D.lgs. 36/2021, che rimanda all'art. 2 del D.lgs. 39 del 04/03/2014), **di esibizione del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti**. Tutti sono tenuti a sottoscrivere il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta per tutta la durata del rapporto di collaborazione. Pendenze giudiziarie o eventuali indagini penali per reati nei confronti o in danno di minorenni sono causa di immediata sospensione dall'attività, la quale potrà essere ripresa solo dopo sentenza di assoluzione passata in giudicato;
- l'osservanza delle seguenti regole di condotta:
 - Riservare ad ogni tesserato, in particolare se minorenne, adeguata attenzione, rispetto, impegno e dignità;
 - Prestare la dovuta attenzione ad eventuali manifestazioni e situazioni di disagio, conosciute direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - Programmare allenamenti adeguati allo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dell'atleta, tenendo in considerazione tutti i bisogni dello stesso;
 - In caso di trasferte che prevedano un pernottamento prevedere in hotel sistemazioni in camere separate tra staff tecnico e atleti, prevedendo, per questi ultimi, camere

eventualmente in condivisione con altri atleti dello stesso genere ed età o con altri accompagnatori solo in caso di relazione di parentela stretta;

- In occasione di trasferte prevedere, anche per gli spostamenti delle squadre e nei rapporti tra staff tecnico/accompagnatori e atleti al di fuori delle gare ufficiali o degli allenamenti, soluzioni atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni andranno eventualmente acquisite anche le necessarie autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la potestà genitoriale;
- Spiegare chiaramente a tutti i fruitori dello spazio in cui si svolge l'attività sportiva che ogni apprezzamento, commento e valutazione non strettamente inerenti all'attività o prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- Prevedere spogliatoi separati tra tecnici e atleti: allenatori e staff sia in allenamento sia in trasferta non devono condividere con gli atleti spogliatoi, bagni, stanze e altri spazi riservati;
- In caso di allenamenti singoli prevedere la presenza in palestra di almeno due tecnici e, in caso di atleti minorenni, acquisire l'autorizzazione da chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- In palestra, durante gli allenamenti, prevedere sempre la presenza, oltre all'allenatore, di un altro membro dello staff;
- Durante le sessioni di allenamento o prova di atleti minorenni deve essere sempre garantito l'accesso ai locali in uso all'Associazione a chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale o a chi è affidata la cura degli stessi, considerando che durante gli allenamenti è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti/e della A.S.D. BASKET 4 TRIESTE;
- Durante gli allenamenti o sessioni di prova, non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente presente in palestra, solo in caso di necessità e/o per eventuale assistenza a bambini sotto i 6 anni di età o con disabilità;
- Per gli spostamenti degli atleti in trasferta, e in tutte le occasioni in cui sia necessario accompagnare a casa atleti minorenni, prevedere l'obbligo di autorizzazione dei genitori.

7. CODICE DI CONDOTTA

7.1 DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

- a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche non verbale, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero loro delegati;
- g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) Segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

7.2 DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

- a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti di tesserati, specie se minori;
- c) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) Promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

- g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) Comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) Sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) Segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

7.3 DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

- a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o gli altri;
- d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli atleti;
- e) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti diffamatori a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) Segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziale, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

8. RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

8.1 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI E DISCRIMINAZIONI: NOMINA E REVOCA

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, la A.S.D. BASKET 4 TRIESTE ha previsto la nomina, da effettuarsi con apposita Delibera del Consiglio Direttivo, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tale nomina verrà affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito istituzionale, nonché comunicata al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding.

Il Responsabile dura in carica 4 anni, indicativamente coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve possedere requisiti di competenza e, possibilmente, autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

In particolare:

- a) i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono l'inserimento del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in una posizione gerarchica la più elevata possibile, la previsione di un riporto al massimo vertice societario operativo e l'assenza di compiti operativi a diretto contatto con gli atleti e gli istruttori/allenatori, che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- b) il connotato della competenza deve essere riferito a competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate, caratteristiche utili e necessarie per una figura che deve svolgere funzioni di vigilanza rispetto alla corretta implementazione delle misure previste sia dal modello organizzativo e di controllo che dal codice di condotta, ma anche diffondere tra gli associati i relativi contenuti e accogliere segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, nonché collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere opportunamente formato e partecipare alle iniziative informative organizzate dall'Ente di affiliazione.

Non può essere nominato come Responsabile chi abbia subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi, o per aver commesso reati di violenza contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

A tale scopo **andrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti** e/o Autocertificazione di assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni potrà essere revocato dal Presidente in ogni momento, ma solo per giusta causa. In assenza di giusta causa dovrà essere immediatamente reintegrato in carica dal Presidente.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente con raccomandata A.R. e/o Pec.

Il nuovo Responsabile dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di cessazione dall'incarico del Responsabile precedente.

Vista la delicatezza delle sue funzioni, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni potrà avvalersi di altre funzioni interne che, di volta in volta, si dovessero a tal fine rendere necessarie.

8.2 FUNZIONI E POTERI DEL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo. Ad esso è affidato il compito di vigilare:

- sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura della Associazione per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi;
- sull'analisi dei requisiti di efficacia e funzionalità del Modello nel tempo e, quindi, sull'opportunità di aggiornamento dello stesso;

Il Presidente provvede a mettere a disposizione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni i mezzi che ne consentano la piena operatività.

Nello svolgimento del proprio incarico il Responsabile ha diritto di accesso alle informazioni e alle strutture sportive anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.

Egli può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- Segnalazione scritta o recepita a voce;
- acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione.

Tutti i tesserati e tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva sono tenuti a collaborare pienamente col Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni così come col Responsabile delle politiche di Safeguarding federale.

9. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ABUSI, VIOLENZE O DISCRIMINAZIONI

Tutti i soggetti Destinatari del presente Modello devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Tutti i soggetti di cui al punto 2 del presente documento possono altresì essere soggetti la cui condotta è oggetto di segnalazione.

La Segnalazione deve avere come oggetto una violazione del presente Modello, dei principi, delle regole e delle policy in esso previste.

Nella Segnalazione devono essere contenuti i seguenti elementi essenziali:

- una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione, se conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- qualsiasi elemento che consenta un'agevole identificazione del/i presunti autore/i del comportamento illecito o contrario al Modello;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

10. CANALI DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- Casella di posta elettronica ordinaria (canale preferenziale) appositamente istituita, riservata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di Basket 4 Trieste: safeguardingbasket4trieste@gmail.com
- Lettera riservata, inviata presso la sede della Associazione, indirizzata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di A.S.D. BASKET 4 TRIESTE, Ratto della Pileria, 7 – 34148 Trieste

Questi canali di Segnalazione garantiscono l'impossibilità di accesso alla Segnalazione e all'identità del Segnalante da parte del Segnalato e di terzi che non siano stati identificati dall'Associazione quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.

La Associazione garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Segnalante e del Segnalato, nonché dell'eventuale documentazione ad essa allegata o successivamente raccolta o elaborata.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza: la violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare.

La riservatezza del Segnalante non sarà rispettata nei seguenti casi:

- quando vi sia il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- quando l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità in relazione alle indagini

11. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, una volta ricevuta la segnalazione procede con le seguenti azioni:

- Analizza il contenuto della segnalazione ed effettua una valutazione preliminare circa la sussistenza dei presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- Se accerta la commissione di violazioni, il Responsabile proporrà l'applicazione di sanzioni al Presidente, cui spetta la decisione finale sulla sanzione da applicare.
- In caso di comportamenti che si ritengono penalmente rilevanti, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine;

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve assicurare:

- La tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti;
- La conservazione della documentazione e delle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

12. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti:

- alla mancata attuazione colposa o violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e nel Codice di condotta;
- alla violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- all'aver effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- all'aver violato gli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- all'aver violato le disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e - diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- ad atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa.

12.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori e collaboratrici retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, avendo riguardo anche alle espresse indicazioni statutarie:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni;
- multa in misura non eccedente l'importo di cinque ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al/alla Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni

inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

- b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo/a, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti- e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il/la Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

12.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari e delle volontarie dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario/a socio/a dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Tutte le attività di cui sopra devono essere gestite in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, SARA' ADOTTATO ENTRO IL PROSSIMO 31.12.2024 e verrà pubblicato sulla homepage dell'Associazione.

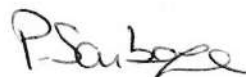
La A.S.D. BASKET 4 TRIESTE assicura la sua massima diffusione e conoscenza a tutti i livelli della propria organizzazione.

A tutti i Destinatari è richiesto l'obbligo di osservanza del presente documento.

Le violazioni di cui all'art. 5 del presente Modello Organizzativo sono considerate illecite disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FIP, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Trieste, 28/12/2024

IL PRESIDENTE



RESPONSABILE SAFEGUARDING dell'A.S.D. BASKET 4 TRIESTE, nominato con Delibera del Consiglio Direttivo di data 28/12/2024:

Sig. GUIDO ROBERTI

e-mail: safeguardingbasket4trieste@gmail.com